

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N. 174/CGF

(2012/2013)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 114/CGF– RIUNIONE DEL 18 DICEMBRE 2012

Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Mario Zoppellari, Avv. Serapio Deroma, Avv. Patrizio Leozappa, Prof. Mauro Orlandi, Dott. Salvatore Vecchione – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO DEFERIMENTO U.P.A. C.O.N.I. A CARICO DELLA CALCIATRICE C. B., TESSERATA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ IMOLESE FEMMINILE ACF PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2.1. NORME SPORTIVE ANTIDOPING

L'atleta C. B., Tesserata per la società Imolese Femminile ACF, affiliata alla F.I.G.C., veniva trovata positiva per benzoilecgonina (metabolita della cocaina) in occasione del controllo antidoping disposto dalla Commissione Ministeriale di cui alla L. 376/00, al termine della gara di campionato Serie A2 Girone C, A.S.D. Imolese/Mestre, svoltasi ad Imola il 30.9.2012.

In data 19.10.2012 l'atleta veniva sospesa con provvedimento cautelare di codesta Corte, e non avendo la stessa presentato richiesta di controanalisi veniva convocata dalla Procura per l'interrogatorio di rito, nel corso del quale confessava sostanzialmente i fatti a lei contestati.

Premesso quanto sopra, dovendosi ritenere che i fatti costitutivi del deferimento sono pacifici, per averli l'atleta confessati, non può sorgere dubbio alcuno sulla sua colpevolezza.

Ritiene questa Corte altresì verosimile che si sia trattato di un evento eccezionale ed episodico e non trascura, nelle proprie valutazioni, il corretto comportamento processuale tenuto dalla parte incolpata, che ha altresì mostrato pentimento per l'illecito comportamento tenuto.

Per le dedotte argomentazioni, si ritiene equa la sanzione di cui al dispositivo.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del deferimento come sopra proposto dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. infligge alla calciatrice C. B. la sanzione della squalifica fino al 31.3.2014.

4. DEFERIMENTO U.P.A. C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORE N. P., TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ACIREALE C5 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2.1. NORME SPORTIVE ANTIDOPING

L'atleta N. P., tesserato per la società A.S.D. Acireale Calcio A 5, affiliata alla F.I.G.C., veniva trovato positivo per metabolita di tetraidrocannabinolo in concentrazione superiore alla soglia limite in occasione del controllo antidoping disposto dalla Commissione Ministeriale ex lege 376/00, al termine della gara di Campionato di Calcio a 5 Serie A2, Acireale/Città di Palestrina, svoltasi ad Acireale il 20.10.2012.

L'atleta veniva sospeso con provvedimento cautelare di codesta Corte con provvedimento in data 9.11.2012 e lo stesso non richiedeva l'effettuazione delle controanalisi.

Interrogato il 21.11.2012 dalla Procura Federale, lo stesso ammetteva le proprie responsabilità dichiarando di aver fumato uno spinello nei giorni precedenti alla gara e mostrando il proprio pentimento.

Premesso quanto sopra debbono ritenersi sussistenti e pacifici i fatti costitutivi del deferimento, essendo stati ammessi dallo stesso incolpato, per cui, non può dubitarsi della sua colpevolezza.

Ai fini della quantificazione della pena, devesi tenere nella giusta considerazione il corretto comportamento processuale dell'atleta, che ha altresì rinunciato alle controanalisi, a fronte della sua confessata responsabilità, il carattere episodico della violazione e la circostanza che la stessa, per quanto emerso dai risultati di analisi, non era certo diretta ad incrementare le prestazioni sportive.

Per le dedotte argomentazioni, ritiene equa la sanzione di cui al dispositivo.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del deferimento come sopra proposto dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. infligge al calciatore N. P. la sanzione della squalifica per mesi 3.

5. DEFERIMENTO U.P.A. C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORE Y. M., TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN MINIATO TUTTOCUOIO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2.1. NORME SPORTIVE ANTIDOPING

L'atleta Y. M., tesserato per la società A.S.D. San Miniato Tuttocuoio, affiliata alla F.I.G.C, veniva trovato positivo per metabolita di tetraidrocannabinolo in concentrazione superiore alla soglia limite in occasione del controllo antidoping disposto dalla Commissione Ministeriale ex lege 376/00, al termine della gara di campionato di calcio Serie D, Fidenza S.r.l./San Miniato Tuttocuoio, svoltasi in Fidenza il 28.10.2012.

Con provvedimento di codesta C.G.F., in data 16.11.2012 il M. veniva sospeso in via cautelare dall'attività sportiva.

Il calciatore rifiutava l'effettuazione delle controanalisi ed interrogato in data 26.11.2012, ammetteva le proprie responsabilità.

Premesso quanto sopra, devesi ritenere che i fatti costitutivi del deferimento sono pacifici, essendo stati ammessi e confessati dallo stesso incolpato, per cui, non può dubitarsi della sua colpevolezza.

Ai fini della quantificazione della pena, devesi tenere nella giusta considerazione il corretto comportamento processuale dell'atleta, che ha altresì rinunciato alle controanalisi, a fronte della sua confessata responsabilità, il carattere episodico della violazione e la circostanza che la stessa, per quanto emerso dai risultati di analisi, non era certo diretta ad incrementare le prestazioni sportive.

Per le dedotte argomentazioni, si ritiene equa la sanzione di cui al dispositivo.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del deferimento come sopra proposto dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. infligge al calciatore Y. M. la sanzione della squalifica per mesi 3.

IL PRESIDENTE
(Italo Pappa)

Publicato in Roma il 12 febbraio 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete